



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 240** **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 127/A della F.I.G.C., inerente l'approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali, per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie A Femminile, stagione sportiva 2026/2027.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 127/A**

Il Consiglio Federale

- visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali;
- preso atto della condivisione della data entro la quale dovrà essere reso il parere sulla correttezza contabile della documentazione rilevante ai fini del rilascio della licenza nazionale, espressa dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche ai sensi dell'art. 13 *bis*, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

d e l i b e r a

di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie A femminile 2026/2027, secondo il testo allegato al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2026/2027**

### **DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA**

Le società, per partecipare al Campionato di Serie A femminile stagione sportiva 2026/2027, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

#### **TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI**

##### **I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ DI SERIE A FEMMINILE**

A) Le società devono, **entro il termine perentorio del 16 giugno 2026**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A femminile 2026/2027, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie A femminile;

2) depositare, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, l'originale della garanzia a favore della FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 150.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e l'ente emittente.

3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) dell'importo di euro 150.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica, l'originale del deposito a garanzia a favore della FIGC.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e l'*escrow agent*;

4) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 maggio 2026, nei confronti della FIGC, della Divisione Serie A Femminile Professionistica e di società affiliate alla FIGC, depositando altresì, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

- 5) assolvere al pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2026 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti fino alla suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell'art. 13 *bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (di seguito la "Commissione") una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
- 6) assolvere al pagamento degli altri compensi, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di maggio 2026 compreso, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
- 7) assolvere al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2026 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti, dovuti, fino alla mensilità di maggio 2026 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di marzo 2026 compreso, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2026;
- 8) assolvere al versamento delle ritenute Irpef relative agli altri compensi, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2026 compreso, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2026;
- 9) assolvere al versamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2026 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, depositando altresì, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;
- 10) depositare presso la Commissione nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale;
- 11) depositare presso Commissione la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente alla copia di una visura camerale aggiornata;
- 12) depositare presso la Commissione ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2025, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;
- 13) depositare presso la Commissione la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2025 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

14) depositare presso la Commissione qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 12), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

15) depositare presso la Commissione qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 12), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale.

B) Qualora siano in corso contenziosi riguardanti la precedente lettera A), punti 5), 6), 7) e 8) le società devono depositare presso la Commissione, entro il medesimo termine perentorio, la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

C) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punti 5), 6), 7) e 8) la pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare per i contenziosi di cui alla precedente lettera A), punti 7) e 8) dovrà essere collegiale.

D) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punti 7) e 8) ai fini delle disposizioni di cui alla precedente lettera C), rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

E) Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo, fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, depositando presso la Commissione, ove non sia stato depositato in precedenza, entro il medesimo termine perentorio, copia conforme all'originale dei medesimi provvedimenti.

F) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A) effettuati successivamente al termine perentorio del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione, né dal Consiglio federale.

G) L'inosservanza del termine perentorio del 16 giugno 2026, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie A femminile 2026/2027.

## **II) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ DI SERIE B FEMMINILE AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE**

A) Tutte le società già appartenenti al campionato di Serie B femminile, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A femminile devono, **entro il termine perentorio del 16 giugno 2026**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A femminile 2026/2027, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie A femminile;

2) depositare, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, l'originale della garanzia a favore della FIGC – Divisione Serie A Femminile Professionistica, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 150.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicuratrici che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e l'ente emittente.

3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) dell'importo di euro 150.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica, l'originale del deposito a garanzia a favore della FIGC.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della FIGC - Divisione Serie A Femminile Professionistica sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e l'*escrow agent*;

4) depositare, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, le dichiarazioni liberatorie al 31 maggio 2026 attestanti l'inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati, con accordi economici depositati;

5) depositare presso la Commissione nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale;

6) depositare presso la Commissione la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente alla copia di una visura camerale aggiornata.

**B) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A) effettuati successivamente al termine perentorio del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione, né dal Consiglio federale.**

C) Le società già appartenenti al campionato di Serie B femminile, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A femminile, se costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, devono, **entro il termine perentorio del 16 giugno 2026**, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Commissione copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2025 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2) depositare presso la Commissione la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2025 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Commissione, per le società associate alle Leghe professionistiche, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 1), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

4) depositare presso la Commissione, per le società associate alle Leghe professionistiche, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 1), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

5) depositare presso la Commissione lo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

**D) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera C) effettuati successivamente al termine perentorio del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione, né dal Consiglio federale.**

**E) Le società già appartenenti al campionato di Serie B femminile, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A femminile, se costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:**

1) depositare presso la Commissione copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2025 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2) depositare presso la Commissione la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2025 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Commissione l'atto di adeguamento alle disposizioni legislative in vigore, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

**F) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera E) effettuati successivamente al termine perentorio del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione, né dal Consiglio federale.**

**G) Le società già appartenenti al campionato di Serie B femminile, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A femminile, se costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare il seguente ulteriore adempimento:**

1) depositare presso la Commissione l'atto di trasformazione in società di capitali ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., e dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

**H) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera G) effettuati successivamente al termine perentorio del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione, né dal Consiglio federale.**

**I) L'inosservanza del termine perentorio del 16 giugno 2026, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), C), E) e G) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie A femminile 2026/2027.**

### **III) CERTIFICAZIONI DELLA DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA**

**A) La Divisione Serie A Femminile Professionistica deve, entro il termine del 22 giugno 2026, certificare alla Commissione:**

- 1) il rispetto del termine perentorio del 16 giugno 2026, per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie A femminile 2026/2027 di cui al paragrafo I), lettera A), punto 1) e al paragrafo II), lettera A), punto 1);**
- 2) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo I), lettera A), punti 2) e 3) e di cui al paragrafo II), lettera A), punti 2) e 3);**
- 3) il rispetto del termine perentorio del 16 giugno 2026, per il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, della Divisione Serie A Femminile Professionistica e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera A), punto 4);**
- 4) il rispetto del termine perentorio del 16 giugno 2026, per il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I), lettera A), punto 9);**
- 5) l'assenza di debiti nei confronti di tesserati, con accordi economici depositati, per la società della Serie B femminile aventi titolo a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A femminile 2026/2027, di cui al paragrafo II), lettera A), punto 4).**

### **IV) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'OTTENIMENTO DELLA LICENZA NAZIONALE**

**A) Le società, ad eccezione delle neopromosse, devono, entro il termine del 30 settembre 2026, osservare i seguenti adempimenti:**

- 1) assolvere al pagamento degli emolumenti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati per la mensilità di giugno 2026 e degli incentivi all'esodo dovuti per la suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;**
- 2) assolvere al pagamento degli altri compensi, dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2026, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;**
- 3) assolvere al versamento, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC per le mensilità di maggio e giugno 2026 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati per la mensilità di giugno 2026 e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2026, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Commissione i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2026;**
- 4) assolvere al versamento delle ritenute Irpef relative agli altri compensi, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2026, in forza di accordi depositati, depositando altresì presso la Commissione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2026;**

5) assolvere al pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, per la mensilità di giugno 2026, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC, depositando altresì, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

**L'inosservanza del suddetto termine del 30 settembre 2026, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2) è segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2026/2027.**

**L'inosservanza del suddetto termine del 30 settembre 2026, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 3), 4) e 5) è segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2026/2027.**

**B) Le società neopromosse devono, entro il medesimo termine del 30 settembre 2026, osservare il seguente adempimento:**

1) depositare, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2026 attestanti l'inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati, con accordi economici depositati. Tale adempimento è certificato alla Commissione entro il medesimo termine, dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

**L'inosservanza del suddetto termine, del 30 settembre 2026, costituisce illecito disciplinare ed è segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC. Detta inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2026/2027.**

**C) La Divisione Serie A Femminile Professionistica deve certificare alla Commissione, entro il termine del 6 ottobre 2026, l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC per la mensilità di giugno 2026.**

**D) Qualora siano in corso contenziosi riguardanti la precedente lettera A), punti 1), 2), 3) e 4) le società devono depositare presso la Commissione, entro i termini di cui alla lettera A), la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.**

**E) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2), 3) e 4), la pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare per i contenziosi di cui alla precedente lettera A), punti 3) e 4) dovrà essere collegiale.**

**F) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punti 3) e 4), ai fini delle disposizioni di cui alla precedente lettera E), rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.**

**G) Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo, fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti entro i termini di cui alla**

precedente lettera A) ~~e D)~~ depositando presso la Commissione, ove non sia stato depositato in precedenza, entro il medesimo termine, copia conforme all'originale dei medesimi provvedimenti.

\*\*\*\*\*

La documentazione di cui al presente Titolo I) deve essere depositata presso la Commissione mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>.

## **TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI**

### **I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DI SERIE A FEMMINILE**

A) Le società devono, **entro il termine perentorio del 16 giugno 2026**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

a) la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;

b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all'art. 80 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;

4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2026/2027 in un impianto ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero in una regione confinante con la regione in cui ha sede la società, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2) e 3).

**B) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A) effettuati successivamente al termine perentorio del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.**

C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, anche per gli impianti in deroga, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2) e 3) nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati nell'allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l'attività in un impianto diverso ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero in una regione confinante con la regione in cui ha sede la società.

L'istanza di deroga dovrà essere corredata da:

a) contratto, convenzione d'uso o documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

b) licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027;

c) licenza di cui all'art. 80 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027;

d) certificazione rilasciata dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica attestante il rispetto per il suddetto impianto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A", nell'allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2025/2026, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Divisione Serie A Femminile Professionistica.

In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Divisione Serie A Femminile Professionistica.

**D)** Il procedimento di cui alla precedente lettera C) si applica nel caso in cui le società della Serie A femminile, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturali degli impianti.

Dopo la disputa di due gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciarie alle gare, ai sensi dell'art. 53 delle NOIF.

**E)** La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2026/2027 sia nel corso della stagione sportiva 2026/2027, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l'impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2), e 3) nonché della certificazione rilasciata dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati nell'allegato sub A). In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, il "questionario dati stadio" reso disponibile sulla piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all'impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

**L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.**

Qualora successivamente al termine dell'1 ottobre 2026 si dovessero verificare le condizioni previste dal precedente paragrafo I) lettera C), le società **entro quindici giorni** dall'accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dovranno depositare il "questionario dati stadio" reso disponibile sulla piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo al nuovo impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

**L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.**

In caso di concessione della Licenza Nazionale, le società che avranno ottenuto la deroga dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica relativamente al **punto 6. Impianto di illuminazione** di cui all'allegato sub A), dovranno garantire i valori di illuminamento richiesti **entro il termine del 20 agosto 2026**. La Divisione Serie A Femminile Professionistica dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 16 settembre 2026**, l'intervenuto adeguamento delle società al suddetto criterio.

**L'inosservanza del termine del 20 agosto 2026, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 100.000,00.**

**F)** L'inosservanza del termine perentorio del 16 giugno 2026, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie A femminile 2026/2027.

## **II) CERTIFICAZIONE DELLA DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA**

**A)** La Divisione Serie A Femminile Professionistica deve **entro il termine del 22 giugno 2026**:

**1)** fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati nell'allegato sub A). La Divisione Serie A Femminile Professionistica dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2025/2026, se non se ne rendano necessarie ulteriori. Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Serie A femminile la certificazione della Divisione Serie A Femminile Professionistica dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2025/2026.

\*\*\*\*\*

La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>.

### **TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI**

#### **I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ DI SERIE A FEMMINILE**

A) Le società devono, entro il **termine perentorio del 16 giugno 2026**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2026/2027:

a) l'impegno a partecipare al Campionato Primavera femminile;

b) l'impegno a partecipare alla Coppa Italia Primavera femminile;

c) l'impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all'attività mista, la categoria maschile di riferimento per l'adempimento del criterio è individuata nella categoria U14 (Giovanissimi "Fascia B") o Under 15 (Giovanissimi). Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

d) l'impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all'attività mista, la categoria maschile di riferimento per l'adempimento del criterio è individuata nella categoria U13 (Esordienti). Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

e) l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under 13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

**In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera a), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 100.000,00. In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera b), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00. In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere c), d), e) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

2) Depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2026/2027:

a.1) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 21 agosto 2026**, un allenatore responsabile della prima squadra femminile. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

a.2) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 21 agosto 2026**, un "allenatore in seconda" della prima squadra femminile. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

a.3) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 21 agosto 2026**, almeno un allenatore dei portieri della prima squadra femminile; il requisito si intenderà rispettato, per le sole società neopromosse in Serie A femminile, anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

b) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 21 agosto 2026**, il Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

c) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 21 agosto 2026**, almeno un Operatore Sanitario della prima squadra femminile. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

d) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 21 agosto 2026**, almeno un Preparatore Atletico della prima squadra femminile; il requisito si intenderà rispettato, per le sole società neopromosse in Serie A femminile, anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

e) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 21 agosto 2026**, un allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Primavera femminile. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

f) l'impegno a depositare, **entro il termine del 21 agosto 2026**, la scheda informativa riguardante il Delegato per la gestione dell'evento, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.

Il Delegato per la gestione dell'evento non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

g) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della FIGC per ciascuna delle altre categorie giovanili;

h) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, la scheda informativa riguardante gli Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 13 agosto 2019;

i) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione dell'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

l) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, la scheda informativa riguardante il Segretario dell'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso.

m) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, per le società non associate alle Leghe Professionistiche, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver conseguito un diploma di ragioneria o laurea in materie giuridico/economiche;

n) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, la scheda informativa riguardante l'Addetto Stampa dell'attività femminile della società; con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. L'Addetto Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;

o) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, la scheda informativa riguardante l'Addetto al Marketing per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;

p) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, la scheda informativa riguardante il Team Manager dell'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

q) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA;
- Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA;
- Allenatore UEFA B o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA;
- Allenatore Responsabile Settore Giovanile abilitato dal Settore Tecnico della FIGC.

Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come allenatore di qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale, salvo quello di "collaboratore settore giovanile";

r) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo per l'attività femminile della società, quale persona iscritta al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso; il requisito si intenderà rispettato, per le sole società neopromosse in Serie A femminile, anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico.

s) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III);

t) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2026**, il programma di formazione del settore giovanile dell'attività femminile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi del settore giovanile femminile;
- organizzazione del settore giovanile femminile (organigramma);
- personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
- infrastrutture a disposizione del settore giovanile femminile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
- risorse finanziarie investite.

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r).

**In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2026/2027; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica resa disponibile sulla piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>.

**B) La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 16 giugno 2026, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio Federale.**

**C) L'inosservanza del termine perentorio del 16 giugno 2026, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie A femminile 2026/2027.**

## **II) NORMA PROGRAMMATICA**

Al fine di prevedere un graduale innalzamento della qualifica professionale dei tecnici della Prima Squadra, le società **dalla stagione sportiva 2027/2028** dovranno indicare un Responsabile della Prima Squadra che sia in possesso della qualifica di Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA.

## **III) OBBLIGO DI SOSTITUZIONE E COMUNICAZIONE DELLE FIGURE SPORTIVE-ORGANIZZATIVE:**

Qualora nel corso della stagione sportiva 2026/2027, uno o più incarichi previsti alla lettera A), punto 2), lettere a.2), a.3), c), d), e) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di trenta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora nel corso della stagione sportiva 2026/2027, uno o più incarichi previsti alla lettera A), punto 2), lettere f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti.

In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

**L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.**

Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF, qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026, gli incarichi previsti alla lettera A), punto 2), lettere a.1) e b) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

**L'inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 3.000,00.**

\*\*\*\*\*

La documentazione di cui al presente Titolo III) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>.

#### **TITOLO IV): DECISIONI E RICORSI**

La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell'art. 13 *bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **30 giugno 2026**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, verificato l'assolvimento degli adempimenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alla Segreteria Generale della FIGC i pareri di loro competenza.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data **1° luglio 2026**.

Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2026/2027, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1752 del Consiglio Nazionale del 16 febbraio 2024 e pubblicato sul sito del CONI.

**Sistema Licenze Nazionali 2026/2027****Criteri Infrastrutturali****Divisione Serie A Femminile Professionistica****1. CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO**

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante, dotato di un idoneo sistema di drenaggio e conforme alle caratteristiche e ai requisiti di cui all'art. 59 delle NOIF; può essere in erba naturale (100% erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in erba artificiale approvato tramite il rilascio di apposita licenza di tipo FIFA *Quality Pro*. La superficie deve essere di colore verde con linee bianche e deve avere, al lordo delle linee di segnatura, dimensioni non inferiori a m. 105 x 65. In casi di evidenti impedimenti strutturali, le misure possono essere ridotte sino a m. 100 per la lunghezza e sino a m. 60 per la larghezza. Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m. 1,50 complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento delle calciatrici durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i cartelloni pubblicitari situati alle spalle delle porte.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m. 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m. 2,50.

**NORMA PROGRAMMATICA**

A partire dalla stagione sportiva 2027/2028, le dimensioni del terreno di gioco non potranno essere ridotte a misure inferiori a m. 105 x 65.

**2. PORTE E PORTA DI RISERVA**

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale simile, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori.

In particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m. 7,32;
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m. 2,44;
- tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici e devono essere saldamente fissate al suolo;
- dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m. 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco.

Inoltre, deve essere sempre disponibile e di facile installazione una porta di riserva di uguali caratteristiche.

**3. BANDIERINE D'ANGOLO**

Le bandierine d'angolo devono avere una misura minima di m. 0,45 x m. 0,45.

Il sostegno deve avere un'altezza minima di m. 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore.

Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.

**4. PANCHINE**

Le panchine per i tecnici e le calciatrici di riserva devono essere:

- adeguatamente coperte;
- in grado di ospitare ciascuna almeno 17 persone;
- posizionate ad una distanza minima di m. 2,5 dalla linea laterale;
- preferibilmente ubicate a circa i m. 5 a sinistra e a destra della linea mediana.
- di materiale non pericoloso per gli occupanti. In particolare, gli spigoli della copertura devono essere

protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del campo di gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni alle calciatrici, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiate attorno alla panchina per i tecnici e le calciatrici di riserva, a m. 1 da ogni lato della stessa e in avanti fino a m. 1 dalla linea laterale.

La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 bis delle NOIF, deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatrici, posizionata esternamente all'area tecnica calciatori.

#### **5. PANNELLI PUBBLICITARI**

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere conformi alle vigenti norme in materia.

#### **6. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE**

Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio ( $E_{vmed}$ ):

- $E_{vmed} \geq 800$  Lux in direzione delle telecamere fisse;
- $E_{vmed} \geq 500$  Lux in tutte le altre direzioni.

Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale devono essere garantiti i seguenti rapporti:

- $E_{vmin}/E_{vmax} \geq 0,4$ ;
- $E_{vmin}/E_{vmed} \geq 0,6$ .

Deve essere disponibile una sorgente di alimentazione elettrica secondaria (generatore di emergenza) alimentata in maniera indipendente rispetto al sistema di illuminazione principale, in grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d'interruzione non superiore a 15 minuti e con durata di funzionamento sufficiente a garantire la copertura dell'evento sportivo fino alla sua conclusione.

La conformità dell'impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni previste dal presente punto dovrà essere certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. La dichiarazione di conformità dovrà avere data non antecedente al 1° giugno 2025.

Le sole società neopromosse al termine del Campionato di Serie B 2025/2026 potranno disporre di uno stadio dotato di un impianto di illuminazione che produca almeno i seguenti valori di illuminamento verticale medio ( $E_{vmed}$ ):

- $E_{vmed} \geq 500$  Lux in direzione delle telecamere fisse.

Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, in presenza di un contratto di affidamento dei lavori ovvero di un progetto esecutivo per l'adeguamento al criterio, approvato dalle autorità competenti, in grado di dotare lo stadio di un impianto di illuminazione che produca i valori di illuminamento sopra elencati entro il termine del 20 agosto 2026.

#### **7. SPOGLIATOI**

Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di vani sufficiente, idonei e rispondenti alle norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e wc) per squadre e ufficiali di gara. Tutti i suddetti locali devono avere dotazioni commisurate al numero di utenti cui sono destinati. Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza. Deve essere prevista una suddivisione dei locali spogliatoio tra uomini e donne per i tecnici e gli arbitri.

#### **8. INFERMERIA PER CALCIATRICI E ARBITRI**

Deve essere allestita una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri. In assenza di un locale infermeria, può essere utilizzata una ambulanza aggiuntiva opportunamente attrezzata.

#### **9. LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING**

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno. La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

Relativamente ad eventuali controlli incrociati sangue e urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.

#### **10. TRIBUNE**

La capienza dell'impianto non deve essere inferiore a 500 posti.

La Divisione Serie A Femminile Professionistica può concedere una deroga su istanza motivata della società, previa comunicazione alla FIGC.

La tribuna stampa, possibilmente, deve essere coperta ed equipaggiata con presa elettrica, Wi-Fi/LAN con adeguato standard di connessione internet ed una superficie di lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.

Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

#### **NORMA PROGRAMMATICA**

A partire dalla stagione sportiva 2027/2028, la capienza dell'impianto non potrà essere inferiore a 1.500 posti.

#### **11. SERVIZI IGIENICI**

Un numero adeguato di servizi igienici deve essere distribuito equamente in tutti i settori dello stadio.

#### **12. POSTAZIONI PER LE TELECAMERE E PER I TELECRONISTI E TV COMPOUND**

Devono essere previste le seguenti dotazioni:

- una postazione coperta, preferibilmente dal lato opposto rispetto al pubblico, in grado di ospitare almeno 2 telecamere con i rispettivi operatori. La postazione deve essere in posizione centrale, ad un'altezza che garantisca una visuale del terreno di gioco priva di ostacoli e non ostruita dagli spettatori e dalle panchine, che formi un angolo col centrocampo del terreno di gioco di circa 15-20°; dovranno essere ben visibili i due angoli del campo e tutta la linea laterale al di sotto della tribuna di ripresa;
- un'ideale postazione per la telecamera 3 (piattina) bordocampo centrale;
- un'ideale postazione coperta per ciascuna delle due "telecamere 16 metri", preferibilmente alla stessa altezza delle telecamere centrali;
- due postazioni di commento coperte per i telecronisti. Ciascuna postazione deve essere dotata di una presa elettrica, collegamento Wi-Fi, di una superficie di lavoro ed almeno 2 posti a sedere. Le postazioni devono, in ogni caso, garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco;
- una adeguata zona riservata allo stazionamento degli automezzi attrezzati per le trasmissioni audiovisive dall'esterno (TV Compound).

#### **13. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA**

Lo stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza. Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello stadio.